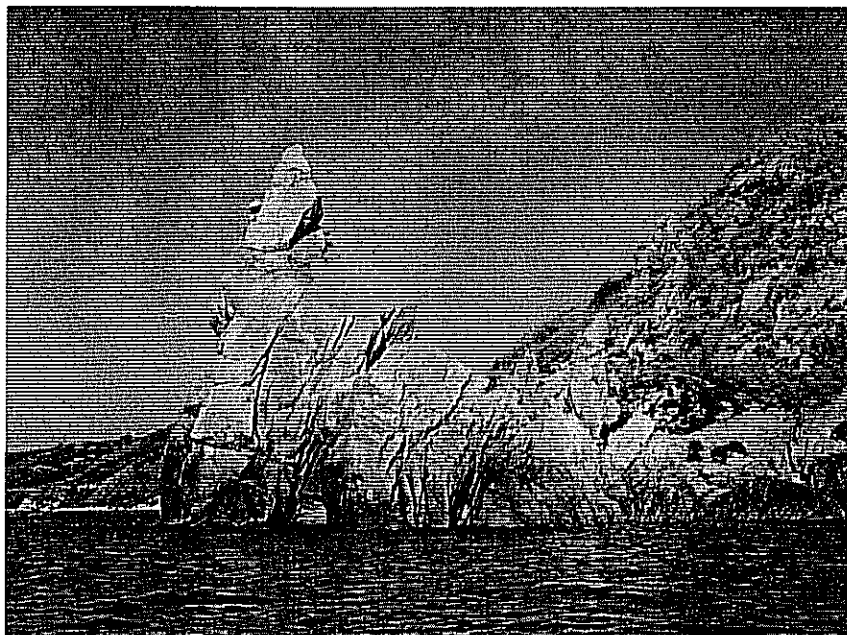




COMUNE DI PARGHELIA

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO **COMUNE DI PARGHELIA**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 03 DEL 10/02/2014



INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo del regolamento

Art. 3 – Potestà regolamentare

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto oggettivo dell'imposta

Art. 5 – Presupposto soggettivo dell'imposta

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 8 – Deliberazioni

Art. 9 – Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10 – Versamento dell'imposta

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Compensazioni

Art. 13 – Obblighi del gestore delle strutture ricettive

Art. 14 – Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 15 – Verifiche e controlli

Art. 16 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Art. 17 – Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

Art. 18 – Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Verifiche e controlli e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

TITOLO II

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento presso strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado ubicate nel territorio del Comune di Parghelia.
Costituiscono strutture ricettive, anche all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, villaggi turistici, bed & breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence turistici, case per ferie, residenze turistiche abitative ammobiliate ad uso turistico, residenze turistiche alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici ed ogni altra struttura assimilabile alle precedenti, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2015.

Art. 5

Presupposto soggettivo dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3, presenti sul territorio del Comune di PARGHELIA e non sono residenti nel Comune stesso.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta viene graduata e commisurata sulla base della tipologia della struttura ricettiva definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, gli hotel e i villaggi turistici, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
2. L'imposta di soggiorno è pari ad € 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed & Breakfast, in camping, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta, camper service e qualunque altra struttura ricettiva all'aria aperta.
3. Per tutte le altre strutture alberghiere l'imposta di soggiorno è pari ad € 0,50 per stella, per persona per ogni giorno di soggiorno.
4. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, per i primi 15 giorni consecutivi, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 7.

Art. 7

Esenzioni

1. Dal pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
 - a) i minori che non hanno ancora compiuto il 16° anno di età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie ed un eventuale accompagnatore;
 - c) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie presenti nella regione Calabria per un massimo di n. 2 persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - e) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali del Comune di Parghelia;
 - f) gli appartenenti alla Polizia Stradale e locale, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all'arma dei Carabinieri ed ad ogni altro corpo di Polizia che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone.
2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) d), l'interessato deve presentare, al gestore della struttura ricettiva, apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.
3. L'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno:
 - a) dal primo gennaio al trenta aprile;
 - b) dal primo ottobre al trentuno dicembre.

TITOLO III

GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre compete alla Giunta comunale

approvare la misura delle tariffe.

3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di PARGHELIA devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, obbligato alla rendicontazione mensile degli incassi entro i tre giorni successivi alla fine del mese di riferimento.
3. Il versamento dovrà essere eseguito, entro 7 giorni dalla fine del mese di riferimento, mediante Bonifico Bancario intestato al Comune di Parghelia, con causale Imposta di Soggiorno.
4. Il legale rappresentante pro-tempore della struttura turistica assume di fatto le funzioni di agente contabile con tutti gli obblighi che ne derivano ai sensi dell'art. 178 lett. e del R.D. n. 827 del 1924.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00.

Art. 12

Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per i versamenti successivi. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art.13

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Parghelia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'ente entro il giorno 3 del mese, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.7, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via postale, a mano presso l'ufficio protocollo del Comune o telematicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il giorno 3 del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.
4. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare eventuali errori.

Art. 14

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato in queste, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno. I moduli sono stampati a cura del Comune e messi a disposizione degli esercenti presso l'Ufficio Tributi.

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 15

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.

2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13.
3. Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 16

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

1. Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva.

Art. 17

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

1. Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 per ogni comunicazione.
2. Ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18
Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.